Comune di Massa d'Albe
Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENI IMMOBILI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

(Art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni)

INDICE

Capo I - Finalità ed ambito di applicazione

Oggetto	art. 1
Albo delle Associazioni	art. 2

Capo II - Indirizzi e criteri

Indirizzi del Consiglio comunale	art. 3
Criteri	art. 4
Casi particolari	art. 5
Concessione di patrocinio	art. 6

Capo III - Procedimento per la concessione dei benefici

Modalità di presentazione della domanda	art. 7
Esame della domanda	art. 8
Convenzioni	art. 9
Consuntivo	art. 10
Decadenza	art. 11

Capo IV - Disposizioni in materia di beni demaniali e patrimoniali

Individuazione dei beni	art. 12
Elenchi dei beni immobili disponibili	art. 13
Presentazione della domanda	art. 14
Durata della convenzione	art. 15
Vincoli ed oneri	art. 16
Revoca e risoluzione	art. 17
Decadenza e risoluzione	art. 18

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni transitorie	art. 19
Abrogazione	art. 20

Capo I - (Finalità ed ambito d'applicazione)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari e di beni immobili ad associazioni od organismi privati che non perseguono scopo di lucro, operanti anche nel volontariato e alle ONLUS in ottemperanza all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I contributi ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di legge e di regolamento.
4. E' disciplinata da apposito regolamento l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi per attività e manifestazioni sportive.

Art. 2 (Albo delle associazioni)

1. A cura del responsabile del settore amministrativo, in relazione alle domande presentate, viene predisposto l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale.
2. Per l'iscrizione all'Albo è necessario che la domanda sia corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'Associazione.
3. L'Albo delle associazioni operanti sul territorio comunale, predisposto dal responsabile del settore amministrativo, viene approvato con apposito atto della Giunta Comunale.

Capo II (Indirizzi e criteri)

Art. 3 (Indirizzi del Consiglio comunale)

In sede di formazione del bilancio annuale di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce i settori di attività verso i quali indirizzare il proprio sostegno, individuando l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alla promozione delle libere forme associative. Una particolare rilevanza va attribuita alle attività culturali e ricreative del periodo estivo, che si qualifichino come occasioni di valido intrattenimento, a beneficio dei cittadini residenti e dei turisti, e che si caratterizzino per un preminente interesse pubblico e per la promozione dell'immagine del Comune.

Art. 4 (Criteri)

1. Il contributo concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attività o iniziativa deve essere erogato in tempi che consentono l'adeguata realizzazione delle medesime.

Art. 5 (Casi particolari)

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni, organismi e comitati a larga base rappresentativa, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune o che hanno rilievo di carattere nazionale o regionale.
2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.
3. Le risorse finanziarie destinate ai casi particolari non possono superare la quota stabilita dal Consiglio in sede di bilancio di previsione.
4. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, per accedere ai benefici gli enti e le associazioni devono: - essere retti da atto costitutivo o statuto; - svolgere le relative attività in maniera continua.

Art. 6 (Concessione di patrocinio)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative di particolare valore promosse dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, nonché di privati, i quali potranno indicare e definire l'iniziativa "con il patrocinio del Comune di Massa d'Albe".
2. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità e qualifica dei richiedenti.
3. Le richieste di patrocinio, anche se non comportanti oneri per il Comune, istruite dai competenti settori o servizi, sono accolte e concesse dalla Giunta. L'eventuale diniego è motivato e comunicato agli interessati.

Capo III (Procedimento per la concessione dei benefici)

Art. 7 (Modalità di presentazione della domanda)

1. Le associazioni e gli altri organismi privati iscritti nell'albo e gli altri soggetti di cui al precedente art. 5, possono presentare progetti, proposte e iniziative, esplicitandone le finalità , i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune, gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, il resoconto economico e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.
2. Alle richieste va allegata una dichiarazione che. illustri gli scopi da perseguire e da cui risulti che non sussiste alcun fine di lucro o di guadagno, ancorché indiretti, nonché l'adesione al divieto di tutelare e promuovere per via prevalente gli interessi politici, economici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione stessa.
3. Ogni variazione sostanziale al programma proposto deve essere preventivamente comunicata al competente servizio del Comune, a pena di inammissibilità.

Art. 8 (Esame della domanda)

1. Le domande per ottenere i contributi, servizi, concessioni di strutture, beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al precedente art. 7, devono pervenire almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o del servizio. Ad essa è data risposta entro i successivi 15 giorni specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.
2. Le domande, presentate su apposito modulo, vanno indirizzate al Sindaco.
3. La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, è disposta dalla Giunta nei limiti di stanziamenti definiti.. E' esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativa al pagamento di utenze.
4. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 9 (Convenzioni)

1. La concessione di contributi, servizi, strutture, beni strumentali, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali che durano nel tempo, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata non superiore ai sei anni, rinnovabili esclusivamente con apposito atto. Le relative domande devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente ai fini della relativa allocazione in bilancio.

Art. 10 (Consuntivo)

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività, accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute e regolarmente documentate.
2. Qualora dall'esame del consuntivo emerga un esubero dei fondi, il contributo del Comune sarà proporzionalmente ridotto. A tal fine i beneficiari rimborseranno al Comune le relative somme.

Art. 11 (Decadenza)

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni: a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato; b) non sia presentata la documentazione prescritta ai precedenti articoli 7 e 10 in particolare per quanto attiene al consuntivo; c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Capo IV (Disposizioni in materia di beni demaniali e patrimoniali)

Art. 12 (Individuazione dei beni)

1.Ai sensi e per gli effetti della L.R. 4.11.97, n. 120, la Giunta Comunale individua, sulla base di apposita relazione predisposta dall'U.T.C., i beni immobili demaniali o patrimoniali che non sono suscettibili di utilizzazione, anche temporanea, da parte del Comune, ai fini della concessione o locazione degli stessi alle Associazioni.
2. L'amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di locali comuni per più soggetti, con lo scopo di: a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili; b) favorire l'aggregazione di soggetti aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

Art. 13 (Elenchi dei beni immobili disponibili)

1. L'atto deliberativo con cui vengono individuati gli immobili, ai sensi del precedente art. 12, deve riportare per ciascun bene l'ubicazione, la descrizione sintetica ed il valore locativo di riferimento, determinato dall'U.T.C. alla luce della normativa in vigore.
2. Le concessioni e le locazioni sono approvate e stipulate per un canone annuo non inferiore ad Euro 100,00 e non superiore al 10% di quello determinato sulla base dei valori in comune commercio.
3. La Giunta comunale determina il canone sulla base dei seguenti criteri:
- rilevanza dell'attività concretamente svolta; - progetti ed iniziative di interesse collettivo meritevoli di sostegno; -collegamento con il territorio, in termini di utilità.
4. Le convenzioni per la concessione o locazione degli immobili comunali devono attenersi ed essere conformi alle disposizioni contenute nella L.R. 120/97 e nel regolamento di esecuzione del 23.12.1999.

Art. 14 (Presentazione della domanda)

1. Sulla base della proposta formulata dal responsabile dell'U.T.C., la Giunta provvede all'assegnazione dell'immobile, fissando l'ammontare del canone entro i limiti di cui al precedente art. 13, avuto anche riguardo ai progetti e alle iniziative presentate nonché all'entità delle opere di manutenzione del patrimonio comunale che, eventualmente, il richiedente s'impegna ad eseguire.
2. Nel caso di più domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che si proponga di avvalersi dello stesso per un uso che, a giudizio della Giunta, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenendo conto anche delle iscrizioni all'albo di cui al precedente art. 2.

Art. 15 (Durata della convenzione)

1. L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da apposita convenzione di durata non superiore a sei anni, salvo casi diversi disciplinati dalle leggi vigenti; è sottoposta a verifica periodica da parte dell'U.T.C, ed è rinnovabile esclusivamente con atto espresso della Giunta congruamente motivato in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato la convenzione.
2. In caso di rinnovo della convenzione il corrispettivo economico dovuto all'Amministrazione deve essere ricalcolato in relazione all'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 16 (Vincoli ed oneri)

1. Gli immobili oggetto di concessione o di locazione devono essere destinati esclusivamente a sede dei soggetti assegnatari e devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.
2. I medesimi immobili non possono essere sub-concessi né sub-locati se non previo consenso del Comune concedente e sono restituiti al Comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta
3. Le concessioni e le locazioni devono prevedere l'assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che, per quest'ultima il Comune ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.
4. Qualora l'immobile assegnato faccia parte del demanio artistico o storico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
5. I beni immobili ed eventualmente i beni mobili concessi in uso sono descritti in apposito verbale di consistenza, da allegarsi alla convenzione.
6. Gli stessi beni devono essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deterioramento d'uso.
7. Per la durata della concessione il concessionario è considerato consegnatario responsabile e custode dei beni comunali ad esso affidati.
8. Il concessionario è responsabile di eventuali danni a cose ed a persone derivanti dalla concessione in uso e, di conseguenza, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
9. Il concessionario è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa, di congruo massimale, a titolo di garanzia conseguente all'attività di gestione dell'immobile per danni a terzi ed al Comune.
Il responsabile dell'U.T.C. è responsabile della vigilanza
10. Il dirigente dell'U.T.C. è responsabile della vigilanza sull'effettiva modalità di utilizzo degli immobili da parte degli assegnatari, recandosi sui luoghi almeno due volte l'anno. A tale fine, è autorizzato ad accedere nelle strutture concesse in uso per effettuare indagini e controlli.
11. L'assegnatario presenta annualmente al competente settore comunale una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene assegnato. Il settore comunale può richiedere dati ed informazioni sull'utilizzazione stessa.

Art. 17 (Revoca e risoluzione)

1. La concessione è revocata e la locazione è risolta allorquando sopravvengano le necessità di utilizzazione dei beni per usi propri da parte del Comune .
2. Il Comune rende nota la volontà di revoca o di risoluzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale assegna un termine per il rilascio dell'immobile, non inferiore a tre mesi.

Art. 18 (Decadenza e risoluzione)

1. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione.
2. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di sub-concessione o di sub-locazione anche parziale di cui all'art. 16 del presente regolamento, come pure dal mancato pagamento del canone pattuito o di quanto dovuto al Comune, se protratto oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ferma ogni azione dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati, maggiorati degli interessi legali.

Capo V (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

1. Le associazioni e gli altri organismi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno in disponibilità, anche di fatto, immobili di proprietà comunale dovranno corrispondere, per permanere nell'uso del bene, un canone determinato ai sensi dell'art. 13.

Art. 20 (Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente approvate.